

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2471/94 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 1994

che introduce un'ulteriore sospensione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e le zone della Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Definizioni

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 228 A e 73 G,

Articolo 1

vista la decisione 94/672/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 1994, relativa alla posizione comune definita sulla base dell' articolo J.2 del trattato sull'Unione europea e riguardante la riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con le parti del territorio della Repubblica di Bosnia-Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache ⁽¹⁾,

Ai fini del presente regolamento,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in seguito all'opposizione dei serbi di Bosnia alla soluzione accettata da tutte le altre parti interessate, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso nella risoluzione 942 (1994) di rafforzare ed estendere le misure imposte dalle sue precedenti risoluzioni nei confronti delle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

considerando che la Comunità europea deve pertanto rafforzare ed estendere le misure imposte dal regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ⁽²⁾,

1) per *attività economiche* si intendono:

- a) tutte le attività di carattere economico, ivi comprese transazioni e attività commerciali, finanziarie e industriali, in particolare tutte le attività di carattere economico implicanti l'uso di beni o di diritti su beni o consistenti in operazioni su di essi oppure ad essi relative o collegate;
- b) l'esercizio di diritti relativi a beni o a diritti su beni;
- c) la creazione di nuovi organismi o cambiamenti nella gestione di un organismo esistente;

2) per *beni o diritti su beni* si intendono:

fondi, attività finanziarie, materiali e immateriali, diritti di proprietà, titoli di credito e valori mobiliari oggetto di trattativa pubblica o privata, nonché qualsiasi altra risorsa finanziaria ed economica;

3) con l'espressione *congelare fondi o altre risorse o attività finanziarie* si intende:

prendere misure per impedire cambiamenti di volume, ammontare, situazione, proprietà, possesso, carattere o destinazione dei fondi o delle altre risorse o attività finanziarie in questione o altri cambiamenti che ne consentirebbero l'impiego;

4) per *fondi o altre risorse o attività finanziarie* si intendono:

fondi o altre risorse o attività finanziarie di qualsiasi genere o origine, comprendenti, ma non esclusivamente, attività di pronto realizzo, attività liquide,

(1) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

dividendi, interessi o altri redditi derivanti da azioni, interessi, titoli obbligazionari o somme derivanti da diritti su attività materiali e immateriali e da diritti di proprietà, dalla loro vendita o altra forma di trasferimento o da qualsiasi operazione sugli stessi;

5) per *persona fisica o giuridica designata* si intende:

- a) qualsiasi organismo, registrato o costituito, di proprietà o soggetto al controllo, diretto o indiretto, di
 - i) persone fisiche delle zone interessate o ivi residenti, oppure organismi, inclusa qualsiasi impresa commerciale, industriale o di pubblici servizi, di tali zone, o
 - ii) organismi registrati o costituiti in base alla legislazione delle zone interessate, nonché
- b) qualsiasi persona fisica o organismo, compresi quelli individuati dagli Stati ai fini della risoluzione 942 (1994) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che risulti operare per conto o a nome e a vantaggio di qualsiasi organismo, inclusa qualunque impresa commerciale, industriale o di pubblici servizi, delle zone interessate, o qualsiasi organismo di cui sopra alla lettera a);

6) per *zone interessate* si intendono:

le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache.

Divieto di svolgere attività economiche

Articolo 2

Nessuna attività economica può essere svolta dalle persone fisiche o giuridiche designate salvo consenso delle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 3

Le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare lo svolgimento di un'attività economica da parte di una persona fisica o giuridica designata dopo aver accertato caso per caso che l'attività in questione non comporta un trasferimento di beni o di diritti su beni a nessuna persona fisica o giuridica indicata nell'articolo 1, paragrafo 5, punti a) i) o a) ii).

Articolo 4

Le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3 sono revocate dalle competenti autorità degli Stati membri e non sono rilasciate ulteriori autorizzazioni nei confronti

di persone fisiche o giuridiche che violino le misure istituite dal presente regolamento o che violino misure istituite dal regolamento (CEE) n. 990/93 o dal regolamento (CEE) n. 1733/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano (1).

Articolo 5

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce alle competenti autorità degli Stati membri di rilasciare un'autorizzazione se l'attività economica in questione ha unicamente come scopo la fornitura di materiale rigorosamente destinato ad uso medico e di generi alimentari notificati al comitato istituito dalla risoluzione 724 (1991) del suddetto Consiglio di sicurezza, oppure di merci e prodotti umanitari essenziali approvati da tale comitato.

Congelamento di fondi o di altre risorse o attività finanziarie

Articolo 6

Tutti i fondi o le altre risorse o attività finanziarie appartenenti o spettanti a qualsiasi persona fisica o giuridica designata o a qualsiasi organismo delle zone interessate, inclusa qualunque impresa commerciale, industriale o pubblica, sono congelati.

Né i fondi o le altre risorse o attività finanziarie di cui al primo comma né altri fondi o altre risorse o attività finanziarie dovranno essere messi a disposizione o utilizzati a favore di persone fisiche o giuridiche o di organismi delle zone interessate.

Articolo 7

Nessuna disposizione del presente regolamento può imporre alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare i pagamenti:

- a) effettuati in relazione ad attività economiche autorizzate a norma dell'articolo 3 e dopo che le competenti autorità degli Stati membri hanno accertato caso per caso che essi non comportano un trasferimento di fondi o di altre risorse o attività finanziarie a nessuna persona fisica o giuridica indicata nell'articolo 1, paragrafo 5, lettere a) i) o a) ii),

(1) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 1.

b) effettuati in relazione a transazioni autorizzate dal governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina nei confronti di persone fisiche o giuridiche del suo territorio,

a condizione che gli Stati membri non autorizzino pagamenti a persone residenti al di fuori del loro territorio a meno che essi non abbiano motivi sufficienti per ritenere che tali pagamenti saranno effettuati ai fini o in relazione alle attività e alla transazione per cui è concessa un'autorizzazione.

Divieto di prestare servizi

Articolo 8

È fatto divieto di prestare servizi finanziari e/o non finanziari a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di attività svolte nelle zone interessate.

Articolo 9

1. L'articolo 8 non si applica alle telecomunicazioni, ai servizi postali e ai servizi legali compatibili con il presente regolamento nonché con il regolamento (CEE) n. 990/93 e con il regolamento (CE) n. 1733/94.

2. A condizione che le competenti autorità degli Stati membri abbiano elementi sufficienti per ritenere che le condizioni sotto elencate sono soddisfatte l'articolo 8 non si applica:

- a) ai servizi la cui prestazione può essere necessaria a fini umanitari o ad altri fini eccezionali, approvati caso per caso dal comitato di cui all'articolo 5;
- b) ai servizi autorizzati dal governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina.

Articolo 10

Il traffico fluviale commerciale non ha accesso a nessun porto delle zone interessate, salvo autorizzazione caso per caso da parte del comitato di cui all'articolo 5, del governo della Repubblica di Bosnia-Erzegovina per il suo territorio o in caso di forza maggiore.

Articolo 11

Tutte le spedizioni di merci e prodotti destinati alle zone interessate sono debitamente denunciate e sono o sottoposte all'atto del carico ad ispezione fisica da parte delle missioni di assistenza per le sanzioni o delle competenti autorità ai fini della verifica e della sigillatura del loro contenuto, o caricate in modo da consentire un'adeguata verifica del contenuto.

Articolo 12

Le competenti autorità degli Stati membri nel notificare al comitato di cui all'articolo 5 le forniture destinate ad uso medico e le forniture alimentari e umanitarie essenziali per le zone interessate o nel presentare al comitato domande al riguardo, rendono nota a quest'ultimo a fini di informazione la fonte di risorse da cui proverrà il pagamento delle forniture.

Disposizioni generali

Articolo 13

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'attuazione del presente regolamento, ivi compresa l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli Stati membri interessati delle misure prese a norma del paragrafo 1 e trasmettono loro ogni informazione pertinente di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare circa l'identità delle persone indicate e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3.

3. La denominazione e l'indirizzo delle competenti autorità degli Stati membri menzionate nel presente regolamento figurano nell'allegato.

Le informazioni pertinenti in ordine alla delimitazione geografica delle zone definite nell'articolo 1, paragrafo 6 del presente regolamento possono essere ottenute dalle predette autorità.

4. La Commissione ha il potere di modificare l'allegato in base alle notifiche degli Stati membri. Gli emendamenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle attività connesse all'UNPROFOR, alla conferenza internazionale sull'ex Jugoslavia o alle missioni di controllo della Comunità europea.

Articolo 15

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio, in particolare gli articoli 3, 4 e 5, che restano in vigore.

Articolo 16

Il presente regolamento è applicabile nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo, e a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alle giurisdizione di uno Stato membro, nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro, ovunque si trovi, e a qualsiasi

organismo, ovunque operante, registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

ALLEGATO

NOMI E INDIRIZZI DELLE COMPETENTI AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

BELGIQUE — BELGIË

Le Ministre des finances
c/o Monsieur le Gouverneur de la Banque Nationale
de Belgique
Service des accords internationaux
Boulevard de Berlaymont 14
B-1000 Bruxelles

de Heer Minister van Financiën
c/o Heer Gouverneur van de Nationale Bank van België
Dienst Internationale Akkoorden
de Berlaymontlaan 14
1000 Brussel

Ministère des affaires économiques
Office central des contingents et licences (OCCL)
Rue de Mot 24-26
B-1040 Bruxelles
Tél.: 233 61 11
Télécopieur: 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Centrale Dienst van Contingenten en Vergunningen (CDCV)
de Motstraat 24-26
1040 Brussel

DANMARK

Jens Anton Vestergaard
Head of Section
Ministry of Business and Industry
Slotsholmsgade 12
DK-1216 Copenhagen K
Danmark
Tlf. (45) 33 92 33 50
Fax (45) 33 12 37 78

Ebbe Nielsen
Head of Section
Ministry of Transport
Frederiksholms Kanal 27
DK-1220 Copenhagen K
Danmark
Tlf. (45) 33 92 43 48
Fax (45) 33 15 61 36

Leif Jacobsen
Head of Section
Ministry of Taxation
Central Customs and Tax Administration
Amaliegade 44
DK-1256 Copenhagen K
Danmark
Tlf. (45) 33 15 73 00
Fax (45) 33 75 52 04

Helle Nielsen
Head of Section
Ministry of Foreign Affairs
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Danmark
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 31 54 05 33

DEUTSCHLAND

1. Für Genehmigungen im Bereich der Beschränkungen des Warens und Dienstleistungsverkehrs gemäß den geltenden Zuständigkeitsverordnungen

Bundesausführamt
Postfach 51 60
65726 Eschborn
Tel. 0 61 96/9 08-0
Fax 0 61 96/9 42-2 60

Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft
Postfach 18 02 03
60083 Frankfurt
Tel. 0 69/15 64-0

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung
Postfach 18 01 07
60082 Frankfurt
Tel. 0 69/15 64-0

2. Für Genehmigungen im Bereich der Beschränkungen des Kapital und Zahlungsverkehrs

Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21
70049 Stuttgart
Tel. 07 11/9 44-11 20/21/23
Fax 07 11/9 44-19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern
80281 München
Tel. 0 89/28 89-32 64
Fax 0 89/28 89-38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60
10831 Berlin
Tel. 0 30/23 87-24 66/-25 20
Fax 0 30/30 65-25 05

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
Postfach 10 40 20
20027 Hamburg
Tel. 0 40/37 06-66 40/-66 20
Fax 0 40/37 07-66 15

Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt a.M.
Tel. 0 69/23 88-19 20
Fax 0 69/23 88-19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
Postfach 245
30002 Hannover
Tel. 05 11/30 33-7 23/-2 12
Fax 05 11/30 33-7 30

Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 48
40002 Düsseldorf
Tel. 02 11/8 74-20 22
Fax 02 11/8 74-23 78

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 30 09
55020 Mainz
Tel. 0 61 31/3 77-4 10/-4 11/-4 13/-4 15/-4 16
Fax 0 61 31/3 77-4 24

Landeszentralbank im Freistaat Sachsen und in Thüringen
Postfach 268
10107 Berlin
Tel. 03 41/21 71-5 76/-5 77
Fax 03 41/21 71-4 74

3. Für Genehmigungen im Bereich der Beschränkungen auf dem Gebiet des Verkehrswesens

Bundesministerium für Verkehr
Postfach 20 01 00
Tel. 02 28/3 00-0
Fax 02 28/3 00-34 28

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών

α) Α3 Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα και για Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Ακαδημίας 1,
Δημήτριος Ράλλης, Σύμβουλος Πρεσβείας Α',
τηλ. (30-1) 360 88 64
Μιχαήλ Διάμεσης, Γραμματέας Πρεσβείας Α',
Τηλ. (30-1) 362 08 09
Τέλεφαξ: (30-1) 362 50 27

β) Εθνικός Συντονιστής Κυρώσεων κατά Σερβίας/Μαυροβουνίου,

Ακαδημίας 1,
Γεώργιος Χριστοφής, Σύμβουλος Πρεσβείας Α',
τηλ. (30-1) 36 32 456/36 37 569
Τέλεφαξ: (30-1) 362 56 68

γ) Γ1 Διεύθυνση Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Βασιλίσσης Σοφίας 1

Δημήτριος Κοντούμας, Πρόεδρος, Τηλ. (30-1) 33 94 036
Τέλεφαξ: (30-1) 36 24 133.

Υπουργείο Οικονομικών, 19η Διεύθυνση Τελωνείων, Γεγική Διεύθυνση Τελωνείων,

Καραγεώργη Σερβίας 10,
Νικόλαος Γλεντζής, τηλ. (30-1) 32 32 305
Τέλεφαξ: (30-1) 32 32 927

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου/Τμήμα Γ',

Μητροπόλεως 1,
Μαρία Φλώκου, τηλ. (30-1) 32 39 016
Τέλεφαξ: (30-1) 32 34 393

ESPAÑA

Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana 162
E-28071 Madrid

FRANCE

— aux articles 2, 3, 4, 5 et 7:

Ministre de l'économie — Direction du trésor
Bureau D 3 Télédéc 267
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12

— aux articles 9 et 11:

Secrétariat général de la défense nationale
Cellule Embargo
51, Boulevard Latour-Maubourg
F-75700 Paris

IRELAND

Mr Ronnie Breen
Single Market Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
Dublin 2

Mr Philip Dalton
Central Bank of Ireland
Dame Street
Dublin 2

Mr. Pat Ring
Department of Finance
Government Buildings
Upper Merrion Street
Dublin 2

ITALIA

Vittorio Paolini
Coordinatore Sanzioni
c/o Ufficio II
Direzione generale Affari economici
Ministro degli Affari Esteri
P. le Farnesina 1
Roma

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des Licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Télécopieur: 466 138

Ministère du Trésor
3, rue de la Congrégation
L-2941 Luxembourg
Télécopieur: 466 212

NEDERLAND

Mr K.J. Hartogh
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Afdeling Strategische Goederen en Sanctiebeleid
Bezuidenhoutseweg 30
2500 EC Den Haag
Tel. (0031-70) 379 76 58
Telefax (0031-70) 379 73 92

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Dr. Eduardo Catroga
Av. Infante D. Henrique
1100 Lisboa
Tel. 888 46 75
Telefax 86 23 60

Ministério do Comércio e Turismo
Eng. Fernando M. Faria de Oliveira
Av. da República, 79, 9º
1000 Lisboa
Tel. 793 40 49
Telefax 769 34 27

UNITED KINGDOM

Import Licensing Branch
Department of Trade and Industry
Queensway House
West Precinct
Billingham
Cleveland TS23 2NF

Export Control Organization
Department of Trade and Industry
Kingsgate House
66-74 Victoria House
London SW1E 6SW

European Division
Department of Transport
2 Marsham Street
London SW1P 3EB

Banking Group
HM Treasury
Parliament Street
London SW1P 3AG

Sanctions Emergency Unit
Bank of England
London EC2R 8AH
